



# COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE

Provincia di Caserta

## Ordinanza

**N. 48 del 02-12-2024**

**OGGETTO: ISTITUZIONE AREA PEDONALE URBANA TEMPORANEA IN VIA SETTEMBRINI NEI GIORNI 7,14,21,28 DICEMBRE 2024 E 4 GENNAIO 2025 DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 24:00.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA II – POLIZIA MUNICIPALE

**PREMESSO che:**

- soprattutto nel periodo delle festività natalizie è previsto un afflusso turistico con incremento della popolazione residente e non in Via Luigi Settembrini;
- l'area compresa tra via Settembrini, via Gen. Branco in particolare nelle ore pomeridiane e serali dei fine settimana, è luogo di incontro di cittadini residenti e turisti;
- come da consolidata tradizione, numerose manifestazioni, inserite nel programma degli eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale, hanno luogo all'interno della suddetta area;
- Via Luigi Settembrini e Via Gen. Branco sono strade strette, ove è difficile la viabilità con grave pregiudizio per la privata e pubblica incolumità, turbando di fatto la quiete di cittadini e turisti;

**VISTO** l'articolo 3, comma 1, n. 2 del vigente Codice della Strada secondo cui per area pedonale si intende la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, i veicoli assimilati ai velocipedi;

**VALUTATO** che il provvedimento delineato sottende l'interesse pubblico alla libera e sicura circolazione dei pedoni in una zona in cui, in particolare nel periodo estivo, la forte concentrazione di pedoni rappresenta un problema di sicurezza per una utilizzazione promiscua di tali aree con il transito veicolare;

**VISTI** gli artt. 6 e 7 del D.Lvo 30.04.1992 n.° 285 e relativo regolamento di esecuzione, e ss.mm.ii.;

**VISTO:**

- l'art.42 commi 2 ed 3 del D.Lvo 30.04.1992, n. 285;
- l'art. 180 DP.R.16.12.1992 n.495;

**ATTESA** la propria competenza ad adottare il presente provvedimento in base alle attribuzioni disposte dal Sindaco, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

### ORDINA

**A tutti i conducenti di veicoli a motore e non, di qualsiasi specie, di osservare i seguenti obblighi di circolazione stradale e disciplina di traffico come di seguito riportata:**

**1. L'ISTITUZIONE DELL'AREA PEDONALE URBANA TEMPORANEA LIMITATAMENTE AL TRATTO DI VIA LUIGI SETTEMBRINI COMPRESO TRA DALL'INTERSEZIONE CON VIA VOLTURNO E ALL'INTERSEZIONE CON VIA BELLARMINO, TUTTI I SABATO DAL 07 DICEMBRE 2024 AL 04 GENNAIO 2025 DALLE ORE 20:00 ALLE 24:00;**

**2. IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE SUL TRATTO DI STRADA INTERESSATO DELL'AREA PEDONALE.**

- A seguito della Pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di Canello ed Arnone, il presente Provvedimento è immediatamente esecutivo;
- Copia del presente Provvedimento, viene trasmesso alla Prefettura di Caserta, alla Questura di Caserta, al Comando Stazione Carabinieri di Canello ed Arnone.

#### PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE GENERALI

- Si informa la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32 comma 1 Legge nr.69 del 18/06/2009);
- Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR, entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dal termine di pubblicazione;
- Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione e al controllo della presente Ordinanza.

**IL RESPONSABILE DELL' AREA II**  
**DOTT. MARCO CAPEZZUTO**

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*